

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ANTICHE FORNACI DI PONTE DELL'OLIO (PC) – 1° STRALCIO (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO FUNZIONALE PIANO RIALZATO). CUP B79J16002780006 - CIG 7338913697.

### **Verbale della seduta di gara del 08/02/2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto (otto) del mese di febbraio, alle ore 9:30, presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, al primo piano della sede dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza, in Corso Garibaldi 50, alla presenza dell'arch. Mario Sozzi, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ponte dell'Olio e Responsabile Unico del Procedimento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché Presidente del seggio di gara, alla presenza della dott.ssa Giuliana Cordani (segretaria verbalizzante) e della sig.ra Rosa Fava (testimone delle operazioni di gara), entrambe dipendenti della Provincia di Piacenza assegnate alla Centrale Unica di Committenza, in qualità di supporto al RUP nella fase di controllo della documentazione amministrativa,

#### **PREMESSO CHE:**

- con determinazione a contrattare n. 513 del 22/12/2017 del Comune di Ponte dell'Olio, il Responsabile del Servizio Tecnico ha disposto l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di recupero e valorizzazione delle antiche fornaci di Ponte dell'Olio (PC) -1° stralcio (consolidamento strutturale, recupero funzionale piano rialzato), approvando, a tal fine, lo schema di lettera di invito, indicante condizioni e modalità per la partecipazione alla gara, predisposto in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, nonché l'elenco delle 15 ditte da invitare alla gara informale;
- con la medesima determinazione si è disposto che i lavori dovessero aggiudicarsi a misura, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in presenza di almeno 10 offerte ammesse;
- l'importo complessivo a base di gara è di € 275.249,83 al netto di I.V.A., di cui € 5.208,20 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza ha spedito le lettere di invito alle ditte di cui al predetto elenco a mezzo posta elettronica certificata in data 29/12/2017 (protocollo provinciale n. 32653);
- la lettera di invito fissava per il giorno 26/01/2018 alle ore 12:00 il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte;
- entro tale termine sono pervenuti n. 9 plichi-offerta;
- la prima seduta di gara, di cui si è redatto verbale, pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Piacenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente", si è tenuta in data 29/01/2018;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

durante la seduta riservata il Responsabile Unico del Procedimento, in veste di Presidente del seggio di gara, con l'assistenza delle due dipendenti della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza sopra citate, procederà alla verifica degli esiti del soccorso istruttorio attivato nei confronti degli operatori economici: "Edilstrade Building S.p.A.", "Baschieri S.r.l." e RTI tra le ditte "Vecchierelli Restauri S.r.l." (capogruppo) e "Ghidotti Impianti S.r.l." (mandante).

Il Presidente rileva e fa rilevare ai presenti che, entro il termine prefissato del giorno 06/02/2018, stabilito quale termine perentorio per la risposta alle lettere di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio, inviate ai tre concorrenti, depositate agli atti (prot. prov.le 2484 – 2485 – 2486 del 31/01/2018) risulta pervenuto alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza quanto segue:

- 1) dichiarazione in merito alla modalità di qualificazione richiesta per l'effettuazione delle lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OS4, da parte di "Edilstrade Building S.p.A.", (protocollo provinciale n. 2769 del 05/02/2018 depositato agli atti),
- 2) dichiarazione integrativa e documentazione nella stessa citata da parte di "Baschieri S.r.l.", conforme a quanto richiesto nella lettera di attivazione del soccorso istruttorio (protocollo provinciale n. 2884 del 05/02/2018 depositato agli atti),
- 3) dichiarazione in merito alla modalità di qualificazione richiesta per l'effettuazione delle lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OS4, da parte del raggruppamento temporaneo di imprese tra le ditte "Vecchierelli Restauri S.r.l." (capogruppo), e "Ghidotti Impianti S.r.l." (mandante) (protocollo provinciale n. 2900 del 05/02/2018 depositato agli atti).

Dall'esame delle dichiarazioni pervenute da parte della ditta "Edilstrade Building S.p.A." e dalla ditta "Vecchierelli Restauri S.r.l." (in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con la ditta "Ghidotti Impianti S.r.l."), il Presidente rileva, in capo ad entrambi gli operatori economici concorrenti, il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il Presidente dichiara, pertanto, **ammesse** al prosieguo della gara le offerte presentate da "Edilstrade Building S.p.A." e dal raggruppamento temporaneo di imprese costituendo fra "Vecchierelli Restauri S.r.l." (capogruppo) e "Ghidotti Impianti S.r.l." (mandante).

Il seggio di gara procede quindi ad esaminare la dichiarazione e la documentazione pervenute da parte della ditta "Baschieri S.r.l.", da cui è possibile desumere elementi informativi sufficienti ad effettuare le valutazioni di merito, previste dalle Linee Guida ANAC n. 6. Dopo attento esame della documentazione, il Presidente di gara ritiene che, nel caso di specie, non si possa configurare l'ipotesi contemplata quale causa di esclusione dall'art. 80, c. 5, lett c) del D.lgs n. 50/2016; dichiara pertanto **ammessa** al prosieguo della gara l'offerta presentata dalla ditta "Baschieri S.r.l.".

Il Presidente prosegue i lavori dando atto del fatto che, con nota protocollo provinciale n. 2830 del 05/02/2018, la ditta "Impresa Bisotti arch. Augusto" (capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con la ditta "A.E.R. S.n.c.") ha chiesto l'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione comunicato con nota protocollo provinciale n. 2559 del 01/02/2018.

Dopo approfondita lettura della nota, il seggio di gara ritiene che l'argomentazione addotta dall'istante, a sostegno della tesi dell'abrogazione dell'obbligo di sopralluogo nel nuovo Codice appalti (Decreto legislativo n. 50/2016), e della presunta illegittimità dell'inserimento di tale obbligo nella legge di gara, sia da rigettare, per una serie di motivazioni. Anzitutto, l'obbligo di sopralluogo non rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 83, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale, come il previgente art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. n. 163/2006, statuisce la nullità delle prescrizioni a pena di esclusione, contemplate dalle *lex specialis* di gara, "ulteriori" rispetto a quelle previste dal Codice degli Appalti e dalle altre vigenti disposizioni di legge. Sebbene l'art. 106, comma 2, DPR n. 207/2010 sia stato abrogato dall'art. 217 del nuovo Codice degli Appalti, l'art. 79, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (citato anche dall'istante), nel disciplinare i termini di ricezione delle offerte, prevede espressamente i casi in cui *"le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi"*, così confermando la generale possibilità di prescrivere il sopralluogo nella legge di gara. La prescrizione dell'obbligo di sopralluogo inserito nella lettera di invito e contestato dall'istante attiene non tanto alle condizioni e ai requisiti di partecipazione, ma piuttosto all'offerta da formulare, ponendosi quale presidio della sua serietà e attendibilità. Pertanto, non può ritenersi nullo l'obbligo del sopralluogo né può essere condivisa la tesi secondo cui la sanzione dell'esclusione dalla gara non poteva essere applicata, come evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 aprile 2017, n. 4480, T.A.R. Molise, Sez. I, 24 novembre 2016, n. 486).

Le medesime considerazioni sono state fatte proprie anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel bando-tipo n. 1/2017, con cui l'Autorità ha adottato, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.lgs. 50/2016, lo schema tipo del disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, documento di cui – nelle more dell'adozione di disciplinari di settore relative all'affidamento di lavori – le stazioni appaltanti sono tenute a servirsi, in modo opportunamente adattato alle circostanze. In particolare, l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella "Relazione AIR" al bando-tipo n. 1/2017 (Analisi Impatto Regolamentazione) afferma quanto segue: *"È stato osservato che, nel nuovo Codice, sarebbe stato espunto l'obbligo di sopralluogo ai fini della presentazione delle offerte, di talché non potrebbe essere prevista l'esclusione dell'operatore dalla gara, in caso di mancata effettuazione dello stesso. In tal senso, la facoltà di inserire la prescrizione nella lex specialis del sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, sembra oggi da ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d. lgs. 50/2016, non essendo riconducibile ad alcuna norma imperativa del Codice dei contratti pubblici, né di altre disposizioni di legge vigenti, che impongano un siffatto adempimento. Opzione scelta: Il rilievo **non può essere accolto** per le seguenti motivazioni. L'art. 79, comma 2, prevede: che "quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto dei documenti di gara (...)", la*

formulazione della norma dà atto della legittimità della eventuale clausola del bando che prevede il sopralluogo come obbligatorio. Conformemente, deve ritenersi ancora attuale l'orientamento del Consiglio di Stato, formatosi sulla disciplina delle precedenti cause tassative di esclusione (art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006), **ed è, pertanto, legittima la clausola del bando che preveda adempimenti a pena di esclusione non solo nelle ipotesi in cui detta "sanzione" sia espressamente prevista da disposizioni di legge o del Codice ma in tutti i casi in cui un dato comportamento è previsto come doveroso ovvero come vietato** (Consiglio di Stato, Adunanze Plenarie n. 21/2012 e n. 7/2014).".

Proseguendo nella lettura del medesimo documento, si legge ancora, relativamente alle modalità di effettuazione del sopralluogo nel caso di soggetti raggruppati: *"È stato richiesto se, in caso di raggruppamento, è previsto che il sopralluogo possa essere effettuato da uno dei soggetti raggruppati con la delega degli altri; vanno chiarite le conseguenze nell'ipotesi in cui l'offerta venga presentata da un raggruppamento formato anche da soggetti che non avevano fatto la delega. Opzione scelta: Si tratta di un'ipotesi concreta la cui soluzione può essere ravvisata in una clausola del Disciplinare che ammette il sopralluogo non solo attraverso la delega ma anche da parte degli operatori associandi singolarmente."*.

Relativamente a quest'ultima questione, la giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha chiarito, come già precisato nel verbale della seduta di gara del 29 gennaio 2018 e nella lettera di comunicazione di esclusione, che **l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti non può che riferirsi a ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese e l'attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l'esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti** (oltre alle sentenze già citate nel verbale del T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 15 dicembre 2017, n. 5911 e del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015, n. 4778, cui si rimanda, si vedano anche T.A.R. Molise, Sez. I, 24 novembre 2016, n. 486, Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 744).

In particolare, nel caso di specie, il raggruppamento non esisteva ancora giuridicamente, non essendosi costituito con atto pubblico; non vi è, pertanto, alcun dubbio né incertezza che non possa essere ritenuto sufficiente il sopralluogo effettuato dall'impresa capogruppo, in quanto tale ipotesi potrebbe configurarsi nella situazione alternativa in cui l'associazione temporanea di imprese sia già costituita giuridicamente, come rapporto contrattuale di mandato, e nell'ambito di tale rapporto, le associate condividano e accettino l'operato e le dichiarazioni di ciascuna di esse, come se il R.T.I. fosse un soggetto unico.

Quanto all'argomentazione dell'istante relativa al presunto "mancato coordinamento della tempistica prevista dalla procedura di gara con la previsione dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016", oltre a far presente, fra l'altro, che le date fissate dalla lettera di invito per l'effettuazione dei sopralluoghi e per la presentazione dell'offerta non hanno impedito ad altri concorrenti partecipanti alla procedura in oggetto in raggruppamento temporaneo di imprese di effettuare il sopralluogo secondo le modalità prescritte dalla lettera di invito, si richiama il principio affermato dalla giurisprudenza sulla necessità di impugnazione immediata della *lex specialis* di gara per questioni inerenti la modalità di svolgimento del confronto concorrenziale.

Infine, quanto alla possibilità di attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice appalti al caso di specie, come richiesto dall'istante, si precisa che tale istituto – secondo il disposto normativo - consente di sanare unicamente "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda" e la mancata effettuazione del sopralluogo non è configurabile in tal senso, trattandosi di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell'offerta, perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori (diversamente – ad esempio – dall'omesso inserimento dell'attestato di avvenuto sopralluogo nella busta contenente la documentazione amministrativa nel caso in cui il concorrente abbia effettivamente provveduto al sopralluogo nei tempi e modi stabiliti dalla legge di gara).

Per i motivi sopra esposti, non potendosi condividere le argomentazioni proposte dall'istante, il seggio di gara non accoglie la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e **conferma l'esclusione** dalla procedura della costituenda associazione temporanea composta da "Impresa Bisotti arch. Augusto" e "A.E.R. S.n.c."

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:50, e demanda alla Centrale Unica di Committenza la predisposizione e l'invio, a mezzo posta elettronica certificata, della lettera di conferma dell'esclusione dalla procedura al raggruppamento temporaneo guidato da "Impresa Bisotti arch. Augusto".

Essendo concluse le procedure di soccorso istruttorio, la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza adotterà un provvedimento formale con cui si darà atto delle esclusioni e delle ammissioni dalla procedura, atto che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Piacenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, e di cui si darà notizia agli operatori economici concorrenti con apposita nota che verrà loro inviata a mezzo posta elettronica certificata. Nella

medesima nota si comunicherà la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, che viene fissata per il giorno 13 febbraio 2018, alle ore 9:30.

La documentazione di gara, compresa la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici e le buste chiuse e sigillate contenenti le offerte economiche, che sono state incluse, a cura della testimone, in un unico plico chiuso e siglato sui lembi di chiusura dai componenti del seggio di gara, sono conservate in un armadio chiuso a chiave presso l'ufficio della testimone, che ne detiene la chiave.

Così fatto, letto e sottoscritto.

Il Presidente di gara e Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016:

arch. Mario Sozzi \_\_\_\_\_

Le componenti del seggio di gara, con funzione di assistenza al RUP nella fase di controllo della documentazione amministrativa:

dott.ssa Giuliana Cordani \_\_\_\_\_ (segretaria verbalizzante)

sig.ra Rosa Fava \_\_\_\_\_ (testimone)

*pubblicato in data 15/02/2018*